



# Il Ministro dell'Interno

Vista l'istanza presentata il 12 dicembre 1978 dalla Confederazione di Azione Popolare Italiana, con sede in Roma, via IV Novembre n. 149 Intesa ad ottenere il riconoscimento delle finalità assistenziali dell'organismo ai fini della applicazione in favore dei propri circoli delle disposizioni previste dall'art. 2, IV° comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonché a favore dei propri affiliati del disposto di cui all'articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;

Considerato che a norma dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524 gli spacci annessi, fra gli altri, ai circoli degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non sono assoggettati ai piani che le Amministrazioni Comunali, in conformità dell'articolo stesso, predispongono per fissare il limite massimo, in termini di superficie globale, degli esercizi pubblici in cui si esplica l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che a norma dell'articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 l'entità dell'imposta dovuta sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblico spettacolo che, in facoltà degli esercenti, vengono venduti a prezzo ridotto agli iscritti ad enti nazionali le cui finalità assistenziali siano state riconosciute dal Ministero dell'Interno, va commisurata al prezzo pagato in misura ridotta;

Accertato - in base alle risultanze dell'istruttoria svolta - che secondo quanto previsto dal proprio statuto, la Confederazione di Azione Popolare Italiana svolge, anche attraverso le proprie dipendenze periferiche, attività di assistenza a favore dei soci iscritti;

Sentito il Ministero delle Finanze che ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della richiesta;

Visto l'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, che ha sostituito il D.L. C.P.S. 10 luglio 1947, n. 705;

Visto l'articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;

## D E C R E T A

E' riconosciuto il carattere assistenziale delle finalità perseguite dalla Confederazione di Azione Popolare Italiana (C.A.P.I.T.) ai fini dell'estensione, in favore degli iscritti, delle disposizioni di cui all'art. 2, IV comma della legge 14 ottobre 1974, n. 524 nonché dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

Roma, 22. 12. 1978



IL MINISTRO